



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241
E-mail: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/



Dasa-Räger
EN ISO 9001 (2008)
IQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per la
qualità certificato

Settore III
Servizio AMBIENTE
Responsabile del procedimento: DAL POZZO LAURA
Tel: 0444 705729 - Fax: 0444 - 694888
Rif. Protocollo in entrata

Reg. Generale. Nr. 115

Montecchio Maggiore, 08-06-2010

Oggetto:

**CONTROLLO NUMERICO DEI COLOMBI IN AREA URBANA DEL TERRITORIO
COMUNALE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)**

IL SINDACO

Vista la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" che detta il quadro di riferimento normativo per la protezione della fauna selvatica e che all'art. 19, comma 2, prevede che le Regioni e, per delega, le Province possano attuare il controllo numerico di queste popolazioni e vista la Legge regionale del Veneto n. 50 del 9.12.1993 che detta norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio e in particolare all'art. 17, comma 2, dispone che le Province sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Inoltre, nel medesimo articolo 17 della L.R. 50/1993, si specifica che tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici e che le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente della Provincia.

Considerato che la vigente collocazione giuridica del Colombo di città *Columba livia* è stata dall'Organo giudicante con sentenza n. 2598 della Corte di Cassazione sez. III Penale del 26.01.2004, assimilata agli animali selvatici in quanto vive in stato di libertà naturale, atteso che secondo l'art. 2 della legge 157/1992 fanno parte della fauna selvatica oggetto di tutela della legge le specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale nel territorio nazionale.

Visti i pareri dell'ISPRA prot. 050869/T-A 18 del 9.12.2009 e n. 013107/T-A 18 del 15.04.2010, depositati agli atti del settore tecnico, nei quali viene indicato il percorso per una corretta attività di controllo delle popolazioni di colombi e per l'attuazione di metodi ecologici di contenimento dei danni.

Richiamata la Determinazione dirigenziale della Provincia di Vicenza n. 525 del 3.5.2010 ed in particolar modo l'allegato A contenente le direttive per l'attuazione del piano di controllo, punti 4 e 5, depositata agli atti dell'ufficio tecnico.



Ritenuto quindi che prima degli interventi di tipo cruento devono essere attivate operazioni di prevenzione con sistemi ecologici, dove attuabili, e che la corretta gestione delle popolazioni presenti è competenza della polizia provinciale che quindi provvede a effettuare una zonizzazione delle aree interessate da problematiche legate alla presenza di colombi, dove dovranno essere effettuate delle stime della consistenza, con finalità di rispettare il parametro della percentuale massima del 30% della popolazione prelevabile e per ottenere dei dati statistici confrontabili con la dinamica dei danni registrati.

Dato atto inoltre che i colombi concorrono in forte misura alla sporcizia di aree urbane, in particolare a danno degli edifici storici e al patrimonio monumentale, nonché a potenziali rischi sanitari come la presenza e la diffusione di ectoparassiti, toxoplasmosi (rischio indiretto, anche legato all'ingestione di carogne da parte di altri animali), salmonellosi, clamidiosi, borreliosi e che molti dei microrganismi veicolati sono in grado di resistere a lungo nel materiale fecale essiccato e che è altresì documentabile in bibliografia scientifica la dipendenza diretta tra concentrazione degli animali e andamento delle infezioni ed infestazioni.

Rilevate inoltre alcune considerazioni a carattere ecologico e quindi che il numero di colombi presenti nei siti di foraggiamento varia durante il giorno secondo ritmi tipici della specie con due picchi di massima presenza al mattino ed al tardo pomeriggio ed è specularmente opposta la concentrazione degli stessi nei luoghi di ricovero e nidificazione e che le aggregazioni di colombi e il numero di individui che li compone è tanto più stabile quanto minore è la fluttuazione della risorsa alimentare (la carenza provoca debilitazione, l'eccesso provoca la spinta riproduttiva con conseguente sovraffollamento e autolimitazione) e della disponibilità di luoghi idonei per la nidificazione ed il ricovero notturno.

Considerata la necessità di disporre di interventi coordinati al fine di pervenire ad una riduzione numerica dei colombi di città, nel rispetto dei principi generali vigenti in materia, al fine di ristabilire la densità ottimale dei volatili, compatibilmente con le esigenze di igiene pubblica.

Considerato che le forme di controllo, sinergiche rispetto alle misure contenute nel presente provvedimento poiché focalizzate nelle aree rurali, di cui al punto 8 Allegato A) Det. Dir. Provinciale n. 525 del 3.5.2010, sono opzioni subordinate ed eventuali rispetto all'utilizzo di metodologie ecologiche (TAR Veneto sez. II, 24.10.2008, n. 3274)

Atteso che i pareri dell'ISPRA sopra citati ritengono che è in capo all'Amministrazione comunale competente per territorio l'applicazione del piano di controllo sulla popolazione faunistica di colombo di città, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 5 del T.U. EE.LL. D.Lgs. 267/2000 che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale siano adottate ordinanze sindacali contingibili ed urgenti.

Richiamato quindi l'art. 50, comma 5, del D. lgs. 267/2000 collegato all'art. 54 del medesimo decreto il quale al comma 2 dispone che il Sindaco può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti con lo scopo di fare fronte a situazioni di pericolo allo scopo di evitare la produzione di un danno per la salute e l'igiene pubblica.

Ritenuto opportuno ricorrere all'adozione di misure proporzionate e quindi di dover esercitare in un primo momento il potere conferito adottando con urgenza gli strumenti meno gravosi, metodi ecologici non cruenti e ricorrendo, solo dopo l'acquisizione di elementi oggettivi che giudichino inefficaci le prime misure, a strumenti più idonei per fronteggiare la situazione da un punto di vista sanitario e dell'igiene pubblica.



ORDINA

1. il posizionamento di reti di maglia adeguata (6x6 cm) a basso impatto visivo poste a protezione di punti vulnerabili (finestrature, decori ecc...) unitamente all'eliminazione e all'occlusione fisica di siti di nidificazione presenti a immobili con valore storico-artistico e di tutti i fabbricati individuati nell'allegato elenco (eventualmente integrabile sulla scorta di nuove segnalazioni) da effettuarsi entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento;
2. il divieto a chiunque di somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai colombi di città;
3. lo sparo a salve attuato mediante arma da fuoco esclusivamente in corrispondenza dei siti critici individuati con apposita mappatura e per favorirne l'allontanamento;
4. la cattura operata dagli agenti di Polizia Provinciale in ambienti con presenza quantitativa massiccia, qualora le metodiche di cui al punto 1, 2, 3 siano risultate inefficaci e segnatamente attestate dall'organo competente ai sensi di legge;
5. l'abbattimento di esemplari, in caso di esito positivo degli accertamenti igienico-sanitari condotti dall'ULSS 5;

INCARICA

Il Consorzio di Polizia Locale dei Castelli, in collaborazione con il Servizio di Manutenzione Immobili Comunali di:

- a.1. verificare la corretta adozione delle misure sopra indicate mediante l'effettuazione di appositi sopralluoghi e di rapporti di servizio sull'esito di detti sopralluoghi ed inoltre di comunicare con tempestività l'aggiornamento dell'elenco degli immobili con valore storico-artistico e fabbricati dimessi in condizioni indecorose, individuati come siti potenziali di ricovero dei colombi di città (allegato A).
- a.2. conferire, avvalendosi delle maestranze del servizio di manutenzione immobili comunale, esemplari rinvenuti morti all'ULSS 5 per lo screening igienico-sanitario.

Inoltre

Il Corpo di Polizia Provinciale di:

- b.1 provvedere alla stima quantitativa delle aree urbane interessate da problematiche legate alla presenza di colombi secondo le modalità di cui alle direttive provinciali approvate con determinazione provinciale n. 525 del 3.5.2010,
- b.2 attuare quanto ordinato al punto 3 in corrispondenza dei siti opportunamente individuati e di attuare quanto ordinato ai punti 4 e 5 previa attestazione di inefficacia delle misure non cruente da parte dell'Organo Competente ai sensi di legge,
- b.3 conferire, avvalendosi delle maestranze del servizio manutenzione immobili comunale, esemplari morti all'ULSS 5 per lo screening igienico-sanitario.

Infine incarica

l'ULSS 5 di trasmettere all'Amministrazione Comunale l'esito dello screening igienico-sanitario condotto sugli esemplari morti.

INVITA

I proprietari degli edifici ubicati nel centro abitato, a posizionare idonei dissuasori d'appoggio di tipo regolamentare, sugli elementi architettonici lineari usati dai colombi di città per la sosta (cornicioni,



davanzali, grondaie, insegne etc...) intervenendo in particolare modo nei punti maggiormente critici, con misure atte a impedire la penetrazione dei colombi.

Inoltre invita la cittadinanza a dare tempestiva informazione al Consorzio di Polizia Locale dei Castelli, dell'avvistamento o rinvenimento di esemplari morti di colombo al fine del recupero e conferimento all'ULSS 5 per lo screening.

Infine invita i Sindaci dei comuni confinanti ad adottare misure idonee alla limitazione della colonizzazione.

AVVERTE

Che decorsi 60 giorni dall'emanazione della presente ordinanza, chiunque violerà la disposizione di cui ai succitati punti 1, 2 e 3 sarà punito con le sanzioni amministrative dal € 25,00 a € 500,00 secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000

Che qualora non venga rispettato quanto previsto dal presente provvedimento, si procederà alla segnalazione all'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 650 C.P.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla notifica dello stesso.

Responsabile del procedimento: dr.ssa Laura Dal Pozzo – settore tecnico.

INVIA

il presente provvedimento a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare,

al Comando di Polizia Provinciale di Vicenza,

al Consorzio di Polizia Locale dei Castelli, Montecchio Maggiore

al Comando Stazione Carabinieri di Montecchio Maggiore

al Corpo Forestale dello Stato, Vicenza

al Servizio Forestale Regionale di Vicenza

all'ULSS 5 – sede di ARZIGNANO

al servizio manutenzione immobili, per quanto di competenza

ai Sindaci dei Comuni di: Creazzo, Sovizzo, Arzignano, Altavilla Vicentina, Brendola, Montorso, Trissino, Zermeghedo, Montebello Vicentino, Castelgomberto

all'ALBO PRETORIO

Dalla Residenza Municipale

Montecchio Maggiore, 9 Giugno 2010



IL SINDACO

MILENA CECCHETTO

ALLEGATI:

ELENCO SITI NIDIFICAZIONE/RICOVERO COLOMBI IN IMMOBILI CON VALORE STORICO ARTISTICO

ELENCO SITI NIDIFICAZIONE/RICOVERO COLOMBI IN FABBRICATI PUBBLICI

ELENCO SITI NIDIFICAZIONE/RICOVERO COLOMBI IN FABBRICATI PRIVATI (da segnalazioni/esposti/sopralluoghi)



ALLEGATO A.1:

ELENCO IMMOBILI CON VALORE STORICO-ARTISTICO CON PRESENZA DI COLOMBI:

MUNICIPIO	VIA ROMA
MUSEO CIVICO	PIAZZA MARCONI
SCUOLE MANZONI	VIA LORENZONI
SCUOLE DOLCETTA	VIA LORENZONI
VECCHIA STAZIONE DUOMO	VIA TROZI
RIMESSA TRENI	VIALE DELLA VITTORIA
PALAZZO FIN SCHIAVO	CORSO MATTEOTTI
FABBRICATO ADIACENTE PARCO EUROPA	VIA LOMBARDI
CASTELLO DI ROMEO	VIA CASTELLO BELLA GUARDIA
VILLA CORDELLINA LOMBARDI	VIA LOMBARDI
CHIESA SAN PIETRO	CORSO MATTEOTTI
CHIESA SAN VITALE	PIAZZA MARCONI
CHIESA SAN PAOLO	PIAZZA SAN PAOLO



ALLEGATO A.2

ELENCO SITI NIDIFICAZIONE/RICOVERO COLOMBI IN FABBRICATI PUBBLICI:
- SCUOLE A. FRANK, VIA ZANNATO

ALLEGATO A.3

ELENCO SITI NIDIFICAZIONE/RICOVERO COLOMBI IN FABBRICATI PRIVATI (da segnalazioni/esposti/sopralluoghi)

n. segnalazione URP	ANNO	SITO
133	1995	VIA MATTEOTTI-VIA TECCHIO
182	1997	VIA MASCAGNI SOMMER CIV. 31
256	2000	VIA MATTEOTTI FG. 5 MAPP 539
617	1977	VIA GUALDA AZ. AGRICOLA GUALDA
865	2006	VIA TECCHIO 39
1327	2009	VIA TECCHIO VIA CIRCONVALLAZIONE
1371	2009	VIA DUOMO
1402	2007	VIA MATTEOTTI 30
1412	2009	VIA LOVARA
124	1995-1998	VIA TRIESTE 112
-	2003	CA' CEGALINA

ELENCO FABBRICATI/SITI IN CONDIZIONI INDECOROSE, ACCESSIBILI AI VOLATILI:

- FABBRICATO IN AREA DISCARICA – VIA PONTESELLO
- EX-STABILIMENTO SOMMER, VIA MASCAGNI (FG. 10 MAPP. 361, 362, 804, 365, 367, 368, 805, 947, 371, 373, 375, 372, 374, 806, 74)
- EX-STABILIMENTO INDUSTRIALE (FG. 10, MAPP. 251 E 422)
- MANUFATTO IN MURATURA ABBANDONATO VIA PUCCINI 19 (FG. 10 MAPP. 202)

